

Contributo assolto
L. 23.12.1999, n. 488

N. 246/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00847/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso, numero di registro generale 847 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Canfora Giuseppe, Bottiglieri Antonio, Della Pietra Lelio, Liuccio Giuseppino, Schiavo Gianpaolo e Vuilleumier Paolo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 164, presso l'Avv. Pasquale Gargano;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Almerina Bove, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3;

nei confronti di

Naddeo Antonio e Fondazione Ravello, in persona del legale rappresentante pro tempore;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Tepedino, Angelo Casella e Francesco Tedesco, con domicilio eletto, in Salerno, L.go Pioppi, 1, presso l'Avvocatura Provinciale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

(atto introduttivo del giudizio)

a) del decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 7 del 17/03/2015, con il quale è stata disposta, in via immediata, la gestione commissariale della Fondazione Ravello;

per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti (b) deliberazione G. R. C. 13.02.15, n. 52; c) nota in data 3.0.3015 del Presidente della G. R. C.; d) nota del 4.03.15, della D. G. Politiche Sociali della Regione Campania), connessi e consequenziali

(atto di motivi aggiunti)

e) del decreto dirigenziale in data 14.04.2015, n. 9, con il quale la Regione Campania ha annullato il verbale del 5.02.2015, del C. G. I. della Fondazione Ravello, di nomina del Presidente;

f) della delibera della G. R. C. n. 204 del 15.04.2015;

g) del D. D. in data 14.05.2015, n. 12, che ha attribuito al commissario straordinario della Fondazione Ravello anche i poteri sostitutivi del C. G. I. nonché i poteri di amministrazione



straordinaria della Fondazione;
per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti (h) nota R. G. – Direzione Generale Politiche Sociali, n. 215241 del 28.03.15; i) atto emesso dall'Avvocatura Regionale trasmesso con nota della D. G. 54 12 del 24.04.2015; j) nota del 24.04.15 della D. G. Politiche Sociali; k) note del 21.04.15 e disposizione del Presidente, sconosciuti nel loro contenuti, richiamati alla lett. d) del D. D. sub g); l) nota in data 24.04.15 della D. G. Politiche Sociali; m) della nota dell'U. O. D. del 24.04.15, prot. 285876 e della relazione dell'Ufficio Speciale dell'Avvocatura), connessi e consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visto l'atto d'intervento "ad adiuvandum" della Provincia di Salerno

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Rilevato, quanto al presupposto dell'esercizio del potere cautelare, rappresentato dal "fumus boni iuris", che l'atto introduttivo del



giudizio e l'atto di motivi aggiunti si prestano a essere favorevolmente delibati in sede cautelare, posto che:

- a) il d. d. del 17.03.2015, n. 7, non specificava affatto quale, tra le ipotesi previste dall'art. 25 cod. civ., fosse stata ritenuta sussistente, al fine di disporre il censurato commissariamento della Fondazione Ravello (difetto di motivazione);
- b) le dimissioni del Presidente, inizialmente nominato, non avevano affatto privato la Fondazione dei propri organi di gestione, essendo gli stessi nominati dal C. G. I., i cui componenti erano in carica (illogicità e contraddittorietà);
- c) il disposto commissariamento della Fondazione, quale misura di "extrema ratio", non è apparsa pienamente conforme alla dichiarata volontà, pure espressa nella delibera di G. R. n. 52 del 12.03.2015, d'adottare ogni atto, necessario ad assicurare l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, <nelle more della ricostituzione dell'organo ordinario> (la quale ricostituzione – pur permanendo in carica i componenti del C. G. I. – non è stata neppure tentata – carenza d'istruttoria e illogicità);
- d) e, anzi, il commissariamento è stato disposto, nonostante la previa convocazione di una seduta di C. G. I., appena tre giorni dopo il D. D. impugnato, proprio in vista della nomina degli organi ordinari (sviamento);
- e) gli atti impugnati in sede di motivi aggiunti, sub f) e g), sono affetti da invalidità derivata (sia dalle censure, esposte in sede di



ricorso introduttivo), sia dal vizio di difetto di motivazione e d'istruttoria, palesemente caratterizzante il decreto impugnato sub e); Rilevato, quanto all'altro presupposto dell'esercizio del potere cautelare, rappresentato dal "periculum in mora", che lo stesso appare sussistere nella specie, e tanto in relazione all'innegabile "vulnus" ai principi di democraticità e rappresentatività degli organi della Fondazione, rappresentato dal protrarsi della gestione commissariale, chiaramente alternativa rispetto a quella "rapida ricostituzione degli organi ordinari", paradossalmente auspicata, almeno all'inizio, dalla stessa Regione Campania;

Rilevato che sussistono eccezionali motivi, per disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

- a) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti gravati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 luglio 2016;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio




2015, con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente


Giovanni Sabato, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 24 LUG. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

